

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area Servizi di Amministrazione

Prot. n. 12/I-19/13

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste e le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - A.C.L.I. Provinciali di Trieste per l'utilizzo degli spazi siti in via del Sale 4/A quale "punto vendita" di prodotti realizzati nei centri diurni per persone disabili.

L'anno DUEMILATREDICI

il giorno

del mese di

in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che all'interno della progettualità rivolta ai disabili inserita nei Piani di Zona 2010 – 2012, il progetto "Trieste LaBora" è una iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune e i Centri diurni convenzionati, che si rivolge a giovani con disabilità, con l'obiettivo di provvedere alla loro formazione nel settore della vendita e dell'artigianato, promuovendo un punto vendita dei prodotti con il logo del progetto;

all'interno del progetto è stato già promosso un concorso di idee per l'individuazione del logo che certifichi la provenienza dei prodotti e sono state attuate le attività preliminari all'apertura di un punto vendita;

è stata altresì individuata una sede per il punto vendita in uno dei locali, di proprietà comunale, siti in Via del Sale e già concessi in comodato dal 1999 ad ACLI e Caritas Diocesana per la realizzazione di servizi informativi per gli immigrati, finanziati con appositi contributi regionali;

ACLI Provinciali di Trieste e Caritas Diocesana hanno predisposto un progetto per l'utilizzo dei su menzionati spazi, che tiene conto degli indirizzi dell'Amministrazione e propone inoltre la sperimentazione di varie attività di carattere sociale, da quelle più vicine al normale commercio a quelle più simili ad iniziative culturali, con l'obiettivo di ri-progettare l'area nel suo insieme, rendendo fruibile anche lo spazio esterno con l'organizzazione di iniziative aperte alla cittadinanza;

le finalità del su menzionato progetto rispondono a quanto previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 e dagli obiettivi socio sanitari regionali del Piano di Zona 2013 – 2015, in particolare l'obiettivo 6.I "Avviare un percorso di riqualificazione dei Centri diurni per persone con disabilità finalizzato a diversificare il sistema semiresidenziale per adulti disabili con offerte adattabili alle esigenze dei soggetti, promuovere soluzioni innovative alternative o integrative dei centri diurni maggiormente in grado di promuovere, in continuità educativa con la scuola e la famiglia, percorsi di autonomia personale e di inclusione sociale nei diversi contesti comunitari";

con deliberazione giunta n. 128 dd. 11/04/2013, immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto presentato da ACLI Provinciali di Trieste e Caritas Diocesana per l'utilizzo dei locali di Via del Sale 2/b e 4/a ed è stata demandata al dirigente competente la sottoscrizione di apposita convenzione con ACLI Provinciali di Trieste e

Caritas Diocesana per l'apertura del punto vendita in cui saranno commercializzati prodotti realizzati nei Centri diurni per persone disabili nell'ambito del progetto "Trieste LaBora";

con determinazione dirigenziale n. 2374/2013 adottata il 26/07/2013 esecutiva dal 06/08/2013, a firma del Direttore del Servizio Domiciliarità, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di approvare la convenzione citata in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **Comune di Trieste**, di seguito denominato "Comune", rappresentato ai fini della presente convenzione dalla dott.ssa **Tiziana TIOZZO** - Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, domiciliata agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in piazza dell'Unità d'Italia 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e le **Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - A.C.L.I.** - della Provincia di Trieste (Codice Fiscale 90014250329) più avanti dette brevemente "ACLI" o "Associazione" o "Ente" - con sede a Trieste in Via San Francesco n. 4/I - rappresentate dalla Presidente Provinciale sig.ra **Erica MASTROCIANI**, nata a Trieste il 23 (ventitre) luglio 1959 (millenovecentocinquantanove), domiciliata per la sua carica presso la suddetta sede;

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'apertura presso i locali di proprietà comunale siti in Via del Sale 4/a, già concessi in comodato dal 1999 ad ACLI e Caritas Diocesana, di un punto vendita dove poter vendere prodotti artigianali e alimentari forniti da associazioni, cooperative sociali e enti no profit aderenti al progetto "Trieste LaBora", nonché l'esposizione e la commercializzazione dei lavori prodotti presso i Centri Diurni per disabili convenzionati con il Comune di Trieste, dando ad essi visibilità ed offrendo la prospettiva di formazione, stage ed inserimento lavorativo alle persone attualmente inserite presso i vari Centri.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

La finalità dell'iniziativa è quella di dare avvio ad un'attività di vendita di prodotti che permetterà l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o altro disagio sociale a tutti i livelli della gestione del progetto: produzione, allestimento del negozio, promozione, vendita.

Gli obiettivi dell'iniziativa si possono così riassumere:

offrire possibilità occupazionali e/o lavorative a persone con disabilità e disagio;

dare continuità ai progetti creativi e di produzione della realtà no profit del territorio;

dare visibilità e spazio di vendita al progetto "Trieste LaBora" ;

offrire spazi di integrazione tra cittadinanza disabile e “normale”;
 dare visibilità alle iniziative di produzione artigianale/artistica previste,
 con particolare riferimento ai turisti in visita alla città;
 offrire opportunità di ampliare le fonti di entrata economica realizzando
 processi di sviluppo di attività non più solo assistenziali.

Articolo 3 – Destinatari

L'iniziativa è rivolta a giovani con disabilità che frequentano i centri diurni per persone disabili convenzionati con il Comune di Trieste, con l'obiettivo di provvedere alla loro formazione nel settore della vendita e dell'artigianato, promuovendo un punto vendita dei prodotti con il logo del progetto.

Articolo 4 – Obbligo dell'Associazione

La gestione del punto vendita verrà realizzata dalle ACLI attraverso la Cooperativa Sociale Lybra.

Le ACLI si obbligano a svolgere le attività previste nella presente convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Articolo 5 – Personale impiegato

Per la progettazione e per il coordinamento dell'iniziativa, le ACLI si avvarrà di personale dipendente e personale volontario e/o di personale dipendente dalle imprese sociali promosse dalla stessa.

L'Associazione si impegna a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste.

Deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.lgs. 81/08), libertà e dignità degli stessi.

L'Associazione garantisce inoltre che gli operatori impegnati presso la struttura siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia.

Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato.

E' fatto obbligo all'Associazione di garantire adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l'oggetto della sua attività, nei confronti di terzi.

Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dal personale impiegato.

L'Associazione garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

L'Associazione garantisce, inoltre, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle Cooperative del Settore Socio –

Sanitario – Assistenziale – Educativo e di Inserimento Lavorativo - COOPERATIVE SOCIALI” vigente, durante tutto il periodo di validità della presente convenzione.

L'adempimento di tali obblighi salariali, previdenziali e assicurativi di cui sopra dovrà essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa.

L'Associazione dovrà provvedere a produrre tale dichiarazione entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune provvederà ad informare l'Ufficio del lavoro competente.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente atto all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse. Le ACLI ed il Comune rispondono in solido, secondo competenza, del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alle ACLI di dare notizia scritta al personale dipendente ed a tutti i lavoratori dell'Ente stesso.

Articolo 6 –Adempimenti del Comune

Il Comune di Trieste si impegna a monitorare la sperimentazione in argomento al fine di valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti.

Metterà a disposizione personale con specifica esperienza al fine di istituire un'apposita Commissione tecnica che avrà compiti di raccordo tra i vari soggetti per la realizzazione dei prodotti e per la messa a punto delle iniziative.

Articolo 7 – Adempimenti e modalità di esecuzione

L'Associazione si impegna a gestire il punto vendita, attraverso la “Cooperativa Sociale Lybra - Onlus”, garantendo:

l'apertura del negozio almeno tre volte alla settimana, con orario 16.00-19.00 (dal lunedì al sabato);

l'apertura del negozio per almeno un numero di 120 giornate annue;

l'ampliamento dell'orario di apertura del negozio durante periodi particolari dell'anno in concomitanza con eventi, festività laiche e/o religiose;

la presenza di almeno una persona addetta alle vendite durante l'orario di apertura;

l'apertura di un laboratorio artigianale almeno due mattine alla settimana;

l'inserimento di almeno una persona in “borsa lavoro”.

L'Associazione si impegna inoltre a ridistribuire, previo accordo tra le parti, i proventi delle vendite parte per rifinanziare la gestione del negozio stesso e parte a favore delle associazioni e dei centri diurni che

forniranno i prodotti, secondo le seguenti percentuali:

30% per la gestione

70% a favore dei soggetti fornitori di prodotti.

Articolo 8– Rapporti tra le parti

I rapporti tra il Comune di Trieste e L'Associazione inerenti l'attività oggetto della presente convenzione vengono curati rispettivamente dai competenti uffici dell'Area Promozione e Protezione Sociale – Unità Disabili e dal Responsabile Associativo delle ACLI Provinciali di Trieste sig.ra Valentina Benedetti.

Articolo 9 – Oneri della Convenzione

Per le iniziative e interventi da realizzarsi sulla base dei progetti di cui all'articolo 1), il Comune di Trieste, corrisponderà alle ACLI l'importo complessivo di Euro 40.000,00 per l'anno 2013, dietro presentazione delle note spese che verranno liquidate con le seguenti modalità:

50% pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) entro 30 giorni dall'inizio delle attività;

50% pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) dopo 3 mesi dall'inizio dell'attività.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le A.C.L.I. assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui all'art. 3, tra le A.C.L.I. e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Le A.C.L.I. si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente codice IBAN IT12P 05040 02200 000001514447 acceso presso la Banca Antonveneta – Agenzia 4 di Trieste, che le A.C.L.I. hanno indicato come conto corrente dedicato.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

Erica MASTROCIANI, nata a Trieste il 23.7.1959, C.F. MST RCE 59L63L63;

Luca CODEGA, nato a Trieste il 18.1.1975, C.F. CDG LCU 75A18 L424D.

Eventuali modifiche comunicate dalle A.C.L.I. in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma

9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 11 – Durata della convenzione

La convenzione ha validità dalla data di adozione della determinazione dirigenziale n. 2374/2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione sarà responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 13 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto, non definibili in via amministrativa, è competente l'Autorità Giudiziaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Articolo 14 – Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

Articolo 15– Cause di risoluzione

Il Comune di Trieste ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere il rapporto oggetto della presente convenzione, qualora si verifichi un inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente atto.

In tale evidenza saranno fatte salve le somme dovute per le prestazioni eseguite fino alla data della risoluzione.

Articolo 16– Cause di recesso

Al presente atto si applica l'art. 1, comma 13, del D.L.6.7.2012, n. 95, convertito in L. 7.8.2012, n. 135 in tema di sistema revisionale e diritto di recesso.

L'Associazione ha, altresì, facoltà di recedere dal presente accordo, previo preavviso al Comune di 60 giorni.

L'Amministrazione potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo con preavviso di 30 giorni.

In tale evidenza saranno fatte salve le somme dovute per le prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

Articolo 17 – Domicilio

L'Associazione dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste in via San Francesco 4/I.

Articolo 18 – Spese e Registrazione

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle ACLI.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Fatto in doppio originale, di cui uno per l'Ufficio del Registro letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

per il Comune di Trieste
dott.ssa Tiziana Tiozzo

Trieste,

per le A.C.L.I. Provinciali di Trieste
sig.ra Erica Mastrociani

